

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

---

## **Azione manifestamente infondata per mala fede o colpa grave, o per inosservanza della normale prudenza: danno non patrimoniale da responsabilità processuale di per sé risarcibile**

Posto che in tema di responsabilità aggravata prevista all'art. 96 c.p.c. va confermato che per "colpa grave" rilevante ai fini di specie, deve intendersi la consapevolezza o l'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, della infondatezza delle tesi esposte in giudizio e/o del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere nella controversia, va disposta la liquidazione equitativa del danno per responsabilità aggravata in capo alla parte che abbia subito ingiustamente un processo andando incontro ad un dispendio di tempo, energie e denaro. L'aver infatti subito un'azione manifestamente infondata per mala fede o colpa grave, ovvero per inosservanza della normale prudenza nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 96 c.p.c., può configurare di per sé e secondo le circostanze del caso un danno risarcibile. Trattasi di fattispecie di responsabilità da abuso dei diritto d'azione ex se causativa di danno non patrimoniale, consistente nell'aver subito una iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario, alla stessa stregua del danno oggettivo per la durata irragionevole del processo contemplato dalla legge 24 marzo 2001, n 89 (c.d. legge Pinto).

NDR: in argomento si veda [Cass. n. 4443/2015](#), nonché Cass. Sez. unite, sent. n. 28507 del 23/12/2005, Tribunale Torino 18.01.17, Trib.Verona 17.11.15, Trib. Salerno 27.5.2010.

## **Tribunale di Bari, sentenza del 9.1.2018**

*...omissis...*

L'attore, con atto di citazione ritualmente notificato, ha dedotto di essere creditore per competenze professionali di *ddd* socio accomandatario della *dddddd* somma di Euro 29.124,89 oltre accessori in virtù di decreto ingiuntivo *omissis* emesso dal Tribunale di Bari, notificato il 4.12.2013 e non opposto, e di successivo atto di precetto notificato il 28.04.14, convenendo in giudizio lo *dddd* sua coniuge *ddd* sentir revocare, ex art.2901 c.c., l'atto di cessione a titolo gratuito in favore di costei (peraltro socia accomandante della società stessa) della quota di proprietà dell'immobile sito *omissis* stipulato il 05.05.14 per rogito *omissis*, con declaratoria d'inefficacia del suddetto atto dispositivo nei confronti del creditore istante e con vittoria di spese processuali. Il *omissis* ha dedotto, altresì, di aver eseguito nei confronti della S.a.s. *omissis* un pignoramento mobiliare, rivelatosi infruttuoso, e quindi, un successivo pignoramento immobiliare in data 04.07.14 sulla proprietà del socio accomandatario, oggetto dell'atto di cui ha richiesto la revocatoria, ma che la relativa procedura esecutiva immobiliare sarebbe stata dichiarata estinta a causa e per effetto del negozio dispositivo gratuito dell'immobile, oggetto del presente giudizio.

Costituendosi in giudizio con distinti difensori, i convenuti, hanno eccepito preliminarmente la inammissibilità della domanda per violazione dell'art.2304 c.c. e, nel merito, l'infondatezza dell'azione revocatoria in quanto l'indicato trasferimento immobiliare andrebbe inquadrato nella più ampia regolamentazione dei rapporti personali tra *ddd* a seguito della separazione consensuale degli stessi omologata con decreto del Tribunale di Bari del 23.04.2013.

A seguito delle risultanze processuali costituite esclusivamente dai documenti allegati dalle parti, la domanda proposta è fondata e più trovare accoglimento. Ed infatti, dalla documentazione rassegnata in atti è agevole innanzitutto desumere che la posizione creditoria dell'*ddd* è antecedente alla disposizione oggetto della domanda revocatoria e che, ancor prima di eseguire il pignoramento immobiliare, egli aveva tentato di soddisfare le proprie ragioni creditorie (peraltro giammai contestate dai debitori) aggredendo anche il patrimonio mobiliare della società debitrice *omissis*, rivelatosi infruttuoso (si veda infatti il verbale negativo del 18.06.2014 in cui proprio il *omissis* in qualità di legale rappresentante ha dichiarato dinanzi all'Ufficiale giudiziario procedente la mancanza di beni mobili da pignorare, cfr. all. 3 fascicolo attoreo). Così agendo l'attore aveva anche assolto il principio del beneficium excussionis previsto dall'art.2304 c.c..

La cessione a titolo gratuito intervenuta tra *omissis* e *omissis* nell'ambito degli accordi di separazione coniugi ben potrà essere dichiarata inefficace alla luce dell'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso anche da questo giudicante, secondo cui le disposizioni patrimoniali contenute negli accordi di separazione omologati dal Tribunale in sede di separazione personale consensuale ove concretamente lesive delle ragioni

creditorie rientrano nel novero degli atti suscettibili di revocatoria (cfr. Cass.civ.n.1144/15; 21736/13; n.11914/08; n.8516/06; n.15603/05). La gratuità della disposizione patrimoniale peraltro nel caso di specie contrasta, già sui piano logico, anche con il fatto che in favore della La. le condizioni di separazione consensuale avessero previsto la corresponsione anche di un assegno di mantenimento nella misura di Euro 300,00 mensili.

Ciò posto, la controversia in questione presuppone poi la verifica della sussistenza o meno dei requisiti di cui all'art. 2901 c.c. che, chiedendosi la revocatoria di un atto a titolo gratuito posteriore al sorgere del credito, deve ricondursi all'*eventus damni* ed alla cd. scienza *damni* in capo ai debitori

Tenuto conto che il requisito della scienza *damni* può accertarsi anche in via presuntiva ai sensi dell'art. 2729 c.c., che dalla tempistica degli avvenimenti e dalla dichiarazione resa in corso di pignoramento mobiliare dal *omissis*, nella sua qualità di socio accomandatario, ossia "di non possedere beni da pignorare", si può dedurre che i debitori erano a conoscenza (scienza *damni*) che l'atto di disposizione compiuto avrebbe depauperato il loro patrimonio e quindi pregiudicato le ragioni creditorie (*eventus damni*). Non a caso, la stessa Suprema Corte ha precisato che: "La consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori è chiara quando il debitore si spoglia dell'unico o di tutti i suoi beni, rimanendo di fatto nullatenente o, comunque, titolare di beni di importo inferiore rispetto al debito contratto" (cfr. Cass. Civ. 23509/15).

In virtù di tali argomentazioni, la domanda proposta dall'attore nei confronti dei convenuti *omissis* potrà trovare accoglimento.

In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, ai sensi dell'artt. 91 c.p.c., i convenuti *omissis* andranno condannati secondo soccombenza ed in solido tra loro a rifondere all'attore *omissis* le spese processuali nella misura liquidata in dispositivo in conformità con la nota specifica presentata, avvalendosi dei parametri di cui al D.M n. 55/2014 - Tabella 2 e non ravvisandosi motivi oggettivi per discostarsi dai valori medi di liquidazione indicati in relazione allo scaglione di riferimento del valore dichiarato del procedimento, inoltre, la fondatezza della pretesa attorea giustifica l'applicazione dell'art. 96, co. 3, c.p.c. nel nuovo testo introdotto dalla L. 69/2009, e cioè la liquidazione equitativa di un danno per responsabilità aggravata, sollecitata anche dall'attore in comparsa conclusionale. La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 4443/2015 si è nuovamente pronunciata in tema di responsabilità aggravata prevista all'art. 96 c.p.c. chiarendo che per "colpa grave" rilevante ai fini di specie, deve intendersi "la consapevolezza o l'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, della infondatezza delle tesi esposte in giudizio e/o del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere nella controversia". E' del tutto evidente che l'attore ha subito ingiustamente un processo andando incontro ad un dispendio di tempo, energie, denaro, (cfr Cass. Sez. unite, sent. n. 28507 del 23/12/2005), e sul punto appare particolarmente grave il fatto che lo stesso convenuto principale Di Bi. di fatto abbia ammesso che la dichiarazione rilasciata dal convenuto principale dinanzi all'Ufficiale giudiziario in sede di pignoramento mobiliare era palesemente mendace. Sul punto la giurisprudenza di merito si è ormai conformata ritenendo che "L'aver subito un'azione manifestamente infondata per mala fede o colpa grave, ovvero per inosservanza della normale prudenza nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 96 codice procedura civile, può configurare di per sé e secondo le circostanze del caso un danno risarcibile. Si

è in sostanza inserita nel sistema una fattispecie di responsabilità da abuso dei diritto d'azione ex se causativa di danno non patrimoniale, consistente nell'aver subito una iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario, alla stessa stregua del danno oggettivo per la durata irragionevole del processo contemplato dalla legge 24 marzo 2001, n 89 (c.d. legge Pinto)" (cfr. Tribunale Torino 18.01.17; Trib. Verona 17.11.15; Trib. Salerno 27.5.2010. Poichè non è stata fornita urta prova precisa sull'ammontare del danno, questo è liquidato secondo equità nei termini meglio indicati in dispositivo.

pqm

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.A.C. al n. 19193/2014, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede: accoglie la domanda per azione revocatoria ordinaria proposta dall'attore e, per l'effetto, visto l'art. 2901 c.c., dichiara fatto di cessione a titolo gratuito della quota di proprietà dell'immobile, inefficace nei confronti di *ddd* al credito da lui vantato in forza del decreto ingiuntivo *ddd* condanna i convenuti *ddde*condo soccombenza ed in solido tra loro, a rimborsare all'attore le spese de) giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 8.192,56, di cui Euro 7,254,00 per compensi professionali ed 6 938,56 per spese esenti, oltre rimborso forfettario pari al 15% dei compensi, IVA e CNPA come per legge; condanna *omissis*, in solido tra loro e ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al pagamento in favore del *ddd* della ulteriore somma di Euro 2.000,00; ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di Bari, nei termini di cui in parte motiva, la annotazione della presente sentenza in margine alla trascrizione dell'atto di cessione a titolo gratuito del 5.05.2014 sopra indicato. Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.